


Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

LEGGE FISCALE COMUNALE



Art. 1	Oggetto.....	3
Art. 2	Diritto sussidiario	3
II.	DIRITTO MATERIALE.....	3
1.	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	3
Art. 3	Tasso fiscale.....	3
2.	IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETA'	3
Art. 4	Aliquota d'imposta.....	3
3.	IMPOSTA SUGLI IMMOBILI.....	4
Art. 5	Aliquota d'imposta.....	4
4.	IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI	4
Art. 6	Oggetto e determinazione	4
Art. 7	Soggetto fiscale	4
Art. 8	Esenzione soggettiva.....	4
Art. 9	Calcolo dell'imposta.....	4
Art. 10	Riscossione e responsabilità	5
5.	TASSA SUI CANI	5
Art. 11	Oggetto fiscale	5
Art. 12	Soggetto fiscale	5
Art. 13	Esenzioni	5
Art. 14	Calcolo della tassa.....	5
III.	DIRITTO FORMALE.....	6
1.	AUTORITA'	6
Art. 15	Municipio	6
Art. 16	Ufficio fiscale comunale.....	6
Art. 17	Altre Autorità	6
2.	RISCOSSIONE.....	6
Art. 18	Esigibilità.....	6
Art. 19	Termine di pagamento	7
Art. 20	Condono fiscale.....	7
3.	INDENNIZZO	7
Art. 21	Provvigione	7
IV.	DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 22	Entrata in vigore	7

basata sulla Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006

Art. 1 Oggetto

Il Comune di San Vittore riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un ricupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili.

Il Comune di San Vittore riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa sui cani.

Art. 2 Diritto sussidiario

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC), nonché della legge cantonale sulle imposte.

II. DIRITTO MATERIALE

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3 Tasso fiscale

Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono rimosse in percento sull'imposta cantonale semplice.

L'assemblea comunale stabilisce, al più tardi con l'approvazione del preventivo, il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETA'

Art. 4 Aliquota d'imposta

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 2 %.

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5 Aliquota d'imposta

L'imposta sugli immobili ammonta all'1 %.

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

Art. 6 Oggetto e determinazione

Ogni incremento patrimoniale che determina l'imposta cantonale sulla massa successoria risp. sulle donazioni è soggetto all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni.

I beni patrimoniali soggetti all'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale.

Se l'assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato.

Art. 7 Soggetto fiscale

Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'imposta se:

- a) al momento del suo decesso risp. del versamento dell'assegnazione il testatore risp. donatore era domiciliato nel Comune di San Vittore; fa eccezione la parte dell'incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale;
- b) l'assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi.

Art. 8 Esenzione soggettiva

Sono esenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni:

- a) il coniuge superstite;
- b) i partner registrati;
- c) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati, nonché i loro discendenti;
- d) i genitori;
- e) le persone esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale;
- f) i concubini.

Art. 9 Calcolo dell'imposta

Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

- | | |
|---|----------------|
| a) dalle assegnazioni a persone bisognose | fr. 14'000.--; |
| b) da ogni altra assegnazione | fr. 7'000.--. |

Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati.

In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni.

L'imposta ammonta:

- a) per la stirpe dei genitori al 2 %;
- b) per la stirpe degli avi al 5 %;
- c) per gli altri beneficiari al 20 %.

Art. 10 Riscossione e responsabilità

L'imposta sulle quote ereditarie deve essere versata tramite prelievo dalla massa successoria prima della divisione ereditaria e riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari.

Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare del loro arricchimento.

L'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all'ammontare della massa successoria netta.

5. TASSA SUI CANI

Art. 11 Oggetto fiscale

Per ogni cane di età superiore a tre mesi, tenuto sul territorio comunale, deve essere riscossa una tassa.

Art. 12 Soggetto fiscale

È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni.

Art. 13 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa sui cani:

- a) i cani poliziotto;
- b) i cani da valanga;
- c) i cani per non vedenti e non udenti;
- d) i cani da ricerca e da catastrofe.

Art. 14 Calcolo della tassa

La tassa ammonta per il primo cane a fr. 80.-- e per ogni altro cane nella stessa economia domestica a fr. 100.-- all'anno. Il Municipio può adeguare questi importi al rincaro.

Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, non inferiore a tre mesi.

La tassa deve essere pagata ogni anno al momento del ritiro della medaglietta del cane.

III. DIRITTO FORMALE

1. AUTORITA'

Art. 15 Municipio

Il Municipio decide:

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 16 Ufficio fiscale comunale

L'esecuzione della presente legge spetta all'ufficio fiscale comunale, nei limiti in cui questo compito compete al Comune.

L'ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 17 Altre Autorità

Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste ultime, vengono tassate dall'Ufficio di tassazione regionale del Moesano, risp. il Commissariato cantonale delle imposte.

Il Comune di San Vittore può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all'Ufficio di tassazione regionale del Moesano.

2. RISCOSSIONE

Art. 18 Esigibilità

Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale.

L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste.

L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 19 Termine di pagamento

Le imposte provvisorie e ordinarie possono essere incassate in due rate, la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 31 maggio, oppure l'intero ammontare con scadenza 30 aprile. Le altre imposte e le multe devono essere pagate entro 90 giorni dalla loro fatturazione.

Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 20 Condoni fiscale

Il Municipio decide in merito a condoni fiscali e stralci amministrativi.

3. INDENNIZZO

Art. 21 Provvigione

Il Comune di San Vittore viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dal Comune parrocchiale con il 2 % delle imposte riscosse.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Entrata in vigore

La presente legge è stata accettata dall'Assemblea comunale il 14 luglio 2008. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2009. L'esenzione dei coniugi e dei discendenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni vale già a partire dal 1° gennaio 2008.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

*Approvata dall'Assemblea comunale straordinaria con decisione del 14.07.2008
Approvata dal Governo con decreto del 30.09.2008 (protocollo n° 1285)*